



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 04/12/2003 n. 18557

Intitolazione:

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Passi carrabili - Accessi a filo con il manto stradale muniti di cartello di divieto di sosta - Tassabilita' - Fondamento.

Massima:

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 44, comma 8, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per i quali sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, sono soggetti alla tassa, determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. Da un lato, infatti, l'art. 3, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nell'abrogare il comma 7 del citato art. 44, ha soltanto inteso eliminare (per evitare dubbi interpretativi) la regola generale della non imponibilita' degli accessi a filo con il manto stradale, ma, mantenendo fermo il comma 8 (che richiama il comma precedente), ne ha conservato l'imponibilita' nel caso del rilascio del cartello di divieto di sosta, e, dall'altro, siffatti accessi a raso, muniti del detto cartello, configurano una sottrazione del bene all'uso pubblico (e, quindi, un'occupazione tassabile), con correlativo vantaggio per il proprietario, derivante dall'esistenza del divieto di sosta per gli altri.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

Fatto - 1.1. Il 5 ottobre 2001, su istanza del comune di Civitavecchia, e' notificato al condominio di Civitavecchia di via ... , in persona dell'amministratore signor A.D.M., un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 8 giugno 2000, n. 73/32/00, depositata il 1 settembre 2000, che ha rigettato l'appello del comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 432/58/98, che aveva accolto il ricorso del condominio contro l'avviso di accertamento n. 21-5-97 in tema di Tosap 1997.

1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimita' sono i seguenti:

- il 27 maggio 1997 il comune di Civitavecchia notifica al signor A.D.M., amministratore del condominio di via ... di Civitavecchia, un avviso di mora e di applicazione di sanzioni, con il quale si chiede il pagamento di lire 53.000, a titolo di Tosap 1997 per l'occupazione relativa allo spazio antistante al cortile condominiale sito lungo la Via... , in Civitavecchia;

- il ricorso del condominio alla Commissione tributaria provinciale di Roma e' da questa accolto con sentenza n. 432/58/98;

- il ricorso in appello del comune e', poi, rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza ora impugnata per cassazione.

1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 8 giugno 2000, n. 73/32/00, oggetto del ricorso per cassazione, e' cosi' motivata:

- appare di tutta evidenza che nel caso di specie non si tratta di passo carrabile, come definito dall'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, mancando opere visibili e non essendo sufficienti per l'applicazione della tassa, le semplici coperture con l'asfalto o con ghiaia degli spazi antistanti agli accessi;

- cio' risulta provato dalla documentazione anche fotografica in atti,

dalla quale si rileva che si tratta di un accesso a filo con la sede stradale e, in ogni caso, su superficie non pubblica;

- la pretesa equiparazione delle due ipotesi delineate nell'art. 44, commi 4 e 8, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sussiste proprio perche' diversi sono i presupposti e perche', in ogni caso, manca l'occupazione di suolo pubblico;

- in realta' nel comma 8 non si e' disciplinata un'occupazione di suolo pubblico, ma si e' piuttosto voluto assicurare l'esercizio del diritto di accesso alla proprieta' privata contro eventuali violazioni e azioni impeditive di altri, contemperando ovviamente anche esigenze di natura pubblica connesse con la viabilita' comunale; in tale ipotesi, dunque, il previo rilascio dell'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, attraverso la forma dell'autorizzazione del sindaco, costituisce il sicuro presupposto impositivo diverso ed autonomo da quello concernente l'occupazione ordinaria o straordinaria di suolo pubblico;

- tanto si ricava chiaramente anche dalla tariffa comunale, laddove le diverse ipotesi sono diversamente previste ai fini della tassazione; infatti il divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune, a richiesta dei singoli proprietari avviene con applicazione della tariffa ordinaria ridotta al 10 per cento e presuppone dei criteri generali di tassazione dei passi carrabili, proprio perche' in questo caso l'occupazione si concretizza nell'impedire ad altri l'eventuale sosta che potrebbe costituire violazione o disturbo del diritto dei proprietari di accedere alla proprieta' condominiale.

2.1. Il ricorso per cassazione del comune di Civitavecchia, integrato con memoria, e' sostenuto con un solo motivo di censura.

2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio e che il condominio intimato sia condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione e di quelle dei precedenti gradi di giudizio.

3.1. Il condominio di via ... di Civitavecchia resiste con controricorso notificato il 13 novembre 2001.

3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o infondato. Con vittoria delle spese.

Diritto - 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il comune di Civitavecchia denuncia violazione o la falsa applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4.2. Il comune sostiene, al riguardo, che il giudice d'appello avrebbe fatto proprie le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha disatteso le eccezioni proposte dal comune di Civitavecchia in ordine all'interpretazione da dare alle norme regolanti la fattispecie, le quali sarebbero state violate o falsamente applicate. Secondo il ricorrente dovrebbero essere risolte negativamente le due questioni, consistenti nel domandarsi se, nel caso di passi carrabili a filo con il manto stradale, per i quali sia stato rilasciato apposito cartello di divieto di sosta, non sia configurabile alcuna occupazione di suolo pubblico e se l'obbligazione tributaria che ne deriverebbe non sia diversa da quella prevista per l'occupazione di suolo pubblico. Infatti, dall'esame coordinato delle norme si evincerebbe che il pagamento della tassa e' dovuto nel caso di passo carrabile a filo con il manto stradale che abbia ottenuto il rilascio del cartello segnaletico di divieto di sosta.

4.3. Il condominio controricorrente eccepisce l'inammissibilita' del ricorso per cassazione, basandosi sul fatto che nell'avviso di accertamento non si indicherebbe che la questione riguarderebbe la tassazione del cartello segnaletico. Secondo il controricorrente il comune estenderebbe, in sede di legittimita', l'ambito della contesa oltre i suoi corretti confini.

4.4. L'eccezione di inammissibilita' e' infondata. Infatti, come si desume dal ricorso per cassazione e come e' confermato dalla narrativa dei fatti svolta dalla sentenza impugnata e dalla sua motivazione (vedasi retro 1.3), l'unica questione che e' stata esaminata e decisa in sede di merito riguarda l'imponibilita', ai fini dell'accesso a filo con il manto stradale. Il cartello segnaletico del divieto di sosta, che puo' essere apposto dal privato proprietario di un accesso in base all'autorizzazione rilasciatagli, su sua richiesta, dal comune, entra nella struttura del tributo, non come

suo oggetto, ma solo come condizione per l'eventuale imponibilita' dell'area, la quale sia oggetto del cartello indicante il divieto di sosta. Tale cartello non e', in ogni caso, oggetto di un autonomo tributo. In presenza di tali presupposti normativi la questione di diritto riguarda, dunque, sia l'imponibilita' dell'area oggetto del divieto di sosta chiesto dal privato e autorizzato dal comune sia, conseguentemente, l'individuazione della specie di imposta da applicare.

4.5. La questione puo', pertanto, essere esaminata nel merito.

4.6. Secondo il comune i passi carrabili immediatamente riconoscibili e i passi, carrabili e no, a filo con il manto stradale con apposizione di cartello di divieto di sosta, rilasciato dal comune, sarebbero due specie di occupazione permanente di suolo pubblico. La seconda di esse, in ragione della sua piu' limitata portata, si differenzerebbe, non per il titolo della pretesa (o qualita' del contenuto dell'imposta) - la Tosap - ma solo per la quantita' del contenuto dell'imposta (10 per cento della tariffa ordinaria della Tosap).

La tesi del comune e' fondata. Invero, e' accertato in fatto che l'oggetto dell'imposizione contestata non e' costituito da un passo carrabile, cioe' da un manufatto di listoni di pietra o di altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata, secondo la definizione fornita dall'art 44, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Esso e' costituito, invece, da un accesso posto a filo con manto stradale, che e' la fattispecie considerata dal comma 7 dello stesso art. 44, ed e' ivi considerata al fine di sottrarla, in linea di principio, alla Tosap, a meno che il proprietario dell'accesso non chieda al comune il rilascio di un apposito cartello segnaletico che vieti "la sosta indiscriminata sull'area antistante (all')accesso medesimo" (art. 44, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) perche' in tal caso "La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento" (art. 44, comma 8, terzo periodo del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

Su questa normativa e' intervenuto successivamente, con intento solo formalmente abrogativo, l'art. 3, comma 60, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha disposto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tuttavia, poiche' la legge del 1995 ha lasciato in vigore il comma 8 dell'art 44, il quale continua, percio', a disporre sugli accessi di cui al comma 7, l'abrogazione operata dall'art. 3, comma 60, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e' solo parziale, nel senso che ha eliminato il contenuto di specie della disposizione ex comma 7, cioe' la parte costituita da "La tassa non e' dovuta per", ma ha lasciato in vita la disposizione normativa per la sua parte costitutiva, o definitoria, dell'accesso a filo con il manto stradale. Ne deriva che, in sostanza la variazione normativa intervenuta nel 1995 ha mantenuto la sottoposizione ad imposta per gli accessi posti a filo con il manto stradale, adottando solo una diversa formulazione del precetto normativo, o, meglio, eliminando, forse allo scopo di prevenire dubbi interpretativi, la regola generale della non imponibilita' dell'accesso a filo con il manto stradale, ma conservando la regola dell'imponibilita' dello stesso accesso accompagnato dal, richiesto ed ottenuto, divieto di sosta nell'area pubblica antistante.

4.7. Le considerazioni appena svolte sono sufficienti per riconoscere fondato il motivo di censura del comune. Tuttavia, poiche' il contribuente nel controricorso ha sostenuto che la richiesta di tassazione dell'area del passo carrabile e quella dell'apposizione del cartello non sarebbero equivalenti ed intercambiabili e poiche', in sede di discussione orale nell'udienza pubblica di trattazione della causa, ha aggiunto, o ha particolarmente rimarcato, che il divieto di sosta limiterebbe l'attivita' della generalita', ma non arricchirebbe in alcun modo la sfera giuridica del proprietario, visto che anch'egli sarebbe vincolato al divieto, occorre integrare le argomentazioni sviluppate al punto 4.6, per dare conto alla parte dell'infondatezza delle sue tesi.

4.7.1. Quanto alla prima tesi, si e' gia' chiarito al punto 4.4. che la questione sollevata dal comune appellante riguarda, come attesta la sentenza impugnata, l'imponibilita' di un passo carrabile a raso munito di cartello di divieto di sosta e non un cartello dichiarativo di tale divieto.

4.7.2. Resta da verificare, sotto profilo diverso da quello esaminato al

punto 4.6, la contestazione dell'equiparabilita' nella categoria dell'occupazione permanente di suolo pubblico del passo carrabile visibile e dell'accesso a raso.

In senso contrario alla tesi del resistente si deve tenere presente che l'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, considera varie specie di occupazione, tra le quali quelle che si contrappongono in base alla differenza specifica della sovrapposizione (o della sottoposizione) al suolo pubblico di un determinato bene (per esempio, le tende ex art. 44, comma 2, o i manufatti o gli impianti ex art. 41, comma 1, lettera a), a fronte del divieto, per altri e a favore di un soggetto, di sovrapposizione di beni. Questa distinzione e' contenuta proprio nell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed e' una distinzione logica che si applica anche alla categoria generale ex art. 38, comma 1, dello stesso atto normativo.

E' occupazione di area pubblica, dunque, sia il comportamento di sovrapposizione di beni sia quello di sottrazione di un bene all'uso pubblico.

Questa seconda ipotesi e' quella che si verifica proprio con l'accesso a raso munito di divieto di sosta per la generalita'.

In senso contrario non vale sostenere che la sottrazione ad altri non arricchisce il condominio, perche' e' ben evidente che solo i condomini possono trarre vantaggio dal divieto di sosta per gli altri. Quanto, poi, al fatto che al divieto di sosta sarebbero vincolati anche i condomini, si tratta di vincolo il cui rispetto, da parte di ciascun condomino, e' necessario proprio per consentire l'accesso a qualsiasi altro soggetto dello stesso gruppo sociale condominiale di cui egli fa parte, vale a dire per consentire l'esercizio del vantaggio procurato a tutti i condomini, lui compreso, dal divieto di sosta per altri.

5. Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso del comune merita di essere accolto e la sentenza impugnata di essere cassata.

Inoltre, poiche' per la risoluzione la controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, ex art 384, comma 1, del codice di procedura civile, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

6. Data la natura della questione proposta, le spese processuali dell'intero giudizio sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M. - la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese processuali dell'intero giudizio sono compensate tra le parti.